



Proposta	n. PDEL-2026-28 del 24/02/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-23 del 26/02/2026
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Approvazione del documento “Disciplina in materia di ferie e riposi solidali (personale non dirigente)”.
Dirigente proponente	Servizio Risorse Umane - Castagneti Francesca
Responsabile del procedimento	Nadalini Federica

Questo giorno *26/02/2026* il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

#### RICHIAMATI:

- l'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 - "Cessione dei riposi e delle ferie" - il quale dispone quanto segue: "Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro";
- l'art. 38 del CCNL Comparto Sanità del 27/10/2025 (Ferie e riposi solidali) che, nel disapplicare il precedente art. 34 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, conferma che, su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute, parte dei propri giorni di ferie ovvero di festività sopresse;

#### RILEVATO:

- che il comma 10 del citato art. 38 prevede, in via sperimentale, la possibilità di estendere l'istituto delle ferie solidali - previo confronto aziendale con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 3 del CCNL del 27/10/2025 - ai casi di assistenza ad altri parenti entro il primo grado;

#### CONSIDERATO:

- che le disposizioni normative e contrattuali sopra citate - fermo restando il diritto alle ferie quale diritto costituzionalmente garantito - introducono un meccanismo di solidarietà sociale in base al quale ciascun lavoratore può cedere volontariamente giorni di ferie a favore di colleghi che si trovino in una situazione di criticità familiare;
- altresì, che l'istituto delle ferie e riposi solidali è finalizzato ad accrescere il benessere organizzativo aziendale, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi che si integra, al contempo, con le misure di conciliazione vita-lavoro;

#### VISTO:

- il Verbale di confronto sottoscritto con le OO.SS./RSU in data 23/02/2026 (Rep. n. 395/2026) relativo all'applicazione dell'istituto delle ferie e riposi solidali;

#### RICHIAMATO, IN PARTICOLARE:

- il documento recante “Disciplina in materia di ferie e riposi solidali (personale non dirigente)” (Allegato al sopra citato Verbale di confronto) che definisce la misura, le condizioni e le modalità di cessione, a titolo gratuito, di giorni di ferie tra lavoratori prevedendo l’applicazione dell’istituto non soltanto a favore dei lavoratori che devono prestare assistenza a figli minori, ma anche a favore dei lavoratori che devono prestare assistenza ad altri parenti di primo grado (nello specifico: figli senza limiti di età e genitori);

#### RITENUTO PERTANTO:

- di approvare il documento “Disciplina in materia di ferie e riposi solidali (personale non dirigente)”, allegato 1) alla presente deliberazione;
- di precisare che l’applicazione della suddetta Disciplina non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione;
- di precisare, altresì, che la Disciplina in materia di ferie e riposi solidali troverà applicazione a decorrere dal 01/03/2026, ha carattere sperimentale e sarà oggetto di monitoraggio al termine di un biennio anche al fine di valutarne l’impatto in termini di benessere organizzativo;
- di precisare, infine, che quanto previsto nella Disciplina predetta potrà essere rivisto in relazione alle disposizioni che dovessero eventualmente essere introdotte, in materia di ferie e riposi solidali, dal prossimo rinnovo contrattuale;

#### SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Francesca Castagneti;

#### ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Erierto de’ Munari, reso ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 44/1995;

#### DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare, ai sensi della Legge n. 241/1990, quale Responsabile del presente procedimento, la Dott.ssa Federica Nadalini titolare dell’Incarico di Funzione Unità Gestione Rapporto di Lavoro;

### DELIBERA

1. di approvare il documento “Disciplina in materia di ferie e riposi solidali (personale non dirigente)”, allegato 1) alla presente deliberazione;
2. di precisare che l’applicazione della suddetta Disciplina non comporta oneri aggiuntivi per

l'Amministrazione;

3. di precisare, altresì, che la Disciplina in materia di ferie e riposi solidali troverà applicazione a decorrere dal 01/03/2026, ha carattere sperimentale e sarà oggetto di monitoraggio al termine di un biennio anche al fine di valutarne l'impatto in termini di benessere organizzativo;
4. di precisare, infine, che quanto previsto nella Disciplina predetta potrà essere rivisto in relazione alle disposizioni che dovessero eventualmente essere introdotte, in materia di ferie e riposi solidali, dal prossimo rinnovo contrattuale.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

*La forma maschile utilizzata nel presente documento è da intendersi quale forma neutra includendo individui di ciascun genere.*

## **DISCIPLINA IN MATERIA DI FERIE E RIPOSI SOLIDALI (PERSONALE NON DIRIGENTE)**

### **PREMESSA**

L'istituto dei riposi e delle ferie solidali è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 151/2015 il cui art. 24 ha previsto la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, i riposi e le ferie maturati, ad altri lavoratori al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

La predetta disposizione ha trovato compiuta attuazione, per il personale del comparto Sanità, con il CCNL del 21/05/2018 (art. 34) e, da ultimo, con il CCNL del 27/10/2025 (art. 38) che ha esteso - in via sperimentale - la disciplina delle ferie solidali anche ai casi di assistenza ad altri parenti di primo grado.

Con il presente documento l'Agenzia intende, pertanto, disciplinare in via sperimentale - ed in applicazione di quanto previsto nel sopra citato art. 38 del CCNL Comparto Sanità 27/10/2025 - le modalità di cessione e di fruizione delle ferie/riposi solidali da parte del personale non dirigente.

L'applicazione della presente Disciplina non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ed è finalizzata ad accrescere il benessere organizzativo aziendale, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi che si integra, al contempo, con le misure di conciliazione vita-lavoro.

### **Art. 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente Disciplina si applica a tutto il personale del Comparto a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e parziale. Si applica, altresì, al personale che presta servizio in Arpae con contratto di somministrazione di lavoro.

Come dettagliato agli articoli seguenti, possono presentare richiesta di fruizione di giorni di ferie/riposi solidali i dipendenti che hanno la necessità di prestare assistenza ai seguenti familiari che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:

1. figli, senza limiti di età;
2. genitori.

La cessione solidale di giornate di ferie/riposi può avvenire esclusivamente tra dipendenti del Comparto.

## **Art. 2**

### **FERIE/RIPOSI CEDIBILI**

Possono essere ceduti i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/1977.

I dipendenti possono, pertanto, cedere - su base volontaria ed a titolo gratuito - in tutto o in parte:

- a) n. 8 giornate di ferie relative all'anno in corso (6 giorni nel caso di dipendenti con meno di 3 anni di servizio in una Pubblica Amministrazione);
- b) n. 4 giornate di riposo per le festività soppresse;
- c) i giorni di ferie e di riposo maturati e non fruiti in annualità precedenti, nei limiti di cui ai precedenti punti a) e b).

In caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e di dipendenti che cessano dal servizio in corso d'anno, il numero di giorni che può essere ceduto è ridotto, rispettivamente, in proporzione alle giornate di lavoro previste dal relativo contratto part-time ed in relazione alla data di cessazione.

### **ART. 3**

#### **BANCA DELLE FERIE SOLIDALI**

E' istituita la "Banca delle ferie solidali" che viene alimentata dalle giornate di ferie/riposi offerte dai dipendenti su base volontaria ed a titolo gratuito.

A tal fine è prevista l'emissione - a cura del Servizio Risorse Umane - di uno specifico Avviso finalizzato ad acquisire giornate di ferie/riposi solidali da mettere a disposizione dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1.

Nei termini e con le modalità indicati nell'Avviso, i dipendenti interessati possono aderire all'iniziativa comunicando il numero di giorni di ferie/riposi che intendono cedere. Le giornate di ferie/riposi che confluiscono nella "Banca delle ferie solidali" sono messe a disposizione dei dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 e che ne facciano richiesta secondo quanto previsto ai successivi art. 4 e 5.

Nei limiti previsti dall'art. 2, all'atto della cessazione dal servizio, i dipendenti possono manifestare per iscritto la volontà di cedere eventuali giornate di ferie residue.

Il Servizio Risorse Umane provvederà a comunicare all'Unità Amministrazione di riferimento le azioni da compiere sui cartellini dei lavoratori offerenti.

### **ART. 4**

#### **RICHIESTA DI FERIE E RIPOSI SOLIDALI**

I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art.1 e che abbiano interamente fruito dei giorni di ferie/festività soppresse spettanti, nonché dei permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati, possono presentare, in ogni momento, specifica richiesta di utilizzo di ferie solidali **per un massimo di trenta giorni** per ciascuna istanza utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Agenzia e pubblicata nella intranet aziendale. La richiesta è reiterabile nel caso in cui permangano le predette condizioni di necessità.

La richiesta di ferie/riposi solidali deve essere corredata da adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure del familiare (figlio o genitore), rilasciata

esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. Nel caso in cui il familiare sia portatore di handicap grave - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104 del 1992 - non è richiesta ulteriore documentazione rispetto alla certificazione comprovante la situazione di handicap grave.

La richiesta deve essere inviata al Servizio Risorse Umane - che garantisce l'anonimato del richiedente - a mezzo posta elettronica all'indirizzo [feriesolidali@arpae.it](mailto:feriesolidali@arpae.it). L'istanza deve essere trasmessa - a cura del richiedente - anche al proprio dirigente Responsabile ed Incarico di funzione con delega alla gestione del personale.

## **ART. 5**

### **RICONOSCIMENTO E FRUIZIONE DELLE FERIE/RIPOSI SOLIDALI**

Il Servizio Risorse Umane, verificate le istanze pervenute, procede all'assegnazione dei giorni di ferie/riposi solidali ricorrendo alla Banca di cui all'art. 3, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta.

Laddove il numero di giorni di ferie/riposi disponibili in Banca sia inferiore rispetto alle richieste pervenute, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. Inoltre, in tale fattispecie, l'Agenzia potrà procedere ad emettere un nuovo Avviso, secondo le modalità indicate all'art. 3.

Una volta acquisite, le ferie/riposi solidali rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui all'art. 1.

Le ferie e i riposi solidali ceduti potranno essere fruiti nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di ferie.

Qualora il dipendente sia a tempo determinato, il numero di ferie/riposi solidali da richiedere e da fruire non potrà superare la durata del contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui le condizioni di necessità di cui all'art. 1 dovessero cessare prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie/riposi solidali, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Risorse Umane e tali giornate torneranno disponibili nella "Banca delle ferie solidali".

La fruizione delle ferie/riposi solidali resta in ogni caso vincolata all'avvenuta completa fruizione - da parte del dipendente richiedente - delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Il Servizio Risorse Umane procederà a comunicare al dipendente richiedente i giorni di ferie/riposi solidali riconosciuti. Specifica comunicazione verrà inviata, inoltre, all'Unità Amministrazione di riferimento per le azioni da compiere sul cartellino del lavoratore interessato.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie/riposi offerti e confluiti nella "Banca delle ferie solidali" superi quello dei giorni richiesti, al termine del periodo sperimentale di cui al successivo art. 7, le giornate residue potranno tornare nella disponibilità degli offerenti e, a tal fine, sarà applicato un criterio di proporzionalità.

## **ART.6**

### **SICUREZZA DATI**

L'Agenzia assicura che le operazioni di raccolta dei dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie/riposi solidali siano effettuate nel totale rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. L'Agenzia garantisce, inoltre, l'anonimato dei lavoratori interessati (lavoratori richiedenti e lavoratori cedenti).

## **ART.7**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

L'Agenzia garantisce la massima diffusione della presente Disciplina attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale ed invio di specifica informativa, a mezzo posta elettronica, a tutti i dipendenti.

La presente Disciplina entra in vigore dal 01/03/2026, ha carattere sperimentale e sarà oggetto di monitoraggio al termine di un biennio anche al fine di valutarne l'impatto in termini di benessere organizzativo.

La presente disciplina potrà, inoltre, essere rivista in relazione alle disposizioni che dovessero eventualmente essere introdotte, in materia di ferie e riposi solidali, dal prossimo rinnovo contrattuale.

Per quanto non previsto nella presente Disciplina, si rinvia alla normativa vigente in materia.